



**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI DA FERMA, DA CERCA E DA SEGUITA ALL'INTERNO DELLE AREE CINOFILE TEMPORANEE (L.R. 10/2004 art. 18 comma 11) ISTITUITE ED AUTORIZZATE DALL'ATC CHIETINO-LANCIANESE**

*(approvato dal Co.Ges dell'ATC nella seduta del 28 aprile 2021 in ottemperanza alle disposizioni del PFVR Abruzzo e nelle more dell'approvazione del Regolamento Unico Regionale)*

**Art. 1**

1. Le aree cinofile temporanee dell'ATC Chietino Lancianese di cui al presente regolamento, in ottemperanza alle disposizioni del PFVR, sono considerate di tipo B.
2. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia nelle aree cinofile temporanee istituite dall'A.T.C. ai sensi della L.R. 10/2004 art. 18 comma 11, è consentita a tutti i cacciatori iscritti e ammessi, in regola con i versamenti previsti dalla legge (tassa di concessione governativa, tassa regionale e assicurazione di responsabilità civile verso terzi, versamento dell'ATC dell'ultima stagione venatoria).
3. L'accesso alle aree cinofile temporanee dell'ATC Chietino Lancianese è finalizzato esclusivamente all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia ed allo svolgimento di verifiche zootecniche degli stessi (prove di lavoro organizzate dall'ENCI e/o da altre organizzazioni).
4. **L'attività di addestramento potrà iniziare il giorno successivo alla chiusura della caccia a tutte le specie; fino al 14 giugno l'accesso è consentito a tutti gli iscritti e ammessi mentre dal 15 giugno fino al 31 agosto potranno accedere alle aree cinofile temporanee solo i cacciatori iscritti all'ATC Chietino Lancianese, ovvero con residenza venatoria nell'ATC Chietino Lancianese.**
5. Le disposizioni di cui al precedente comma 3 sono derogate solo nel caso di organizzazione di prove di lavoro organizzate dall'ENCI e/o da altre organizzazioni autorizzate dall'ATC Chietino Lancianese.
6. L'allenamento e l'addestramento dei cani nelle aree cinofile temporanee è consentito **per 5 giorni settimanali con esclusione del martedì e del venerdì.**

**Art. 2**

1. Nelle aree cinofile temporanee possono essere introdotti **soltanto cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina ed in regola con le vigenti norme sanitarie.**

2. In ogni area cinofila temporanea possono essere **introdotti un numero massimo di 6 cani da seguita e di 3 cani da ferma o da cerca per ciascun conduttore.**
  3. In ogni caso il numero massimo di equipaggi per ogni area cinofila temporanea (intesi come unità conduttore + cani) non potrà superare il numero di 5 per quelli da seguita e il n. di 10 per quelli con cani da ferma o cerca.
  4. Nelle aree cinofile non è possibile introdurre armi da fuoco e dispositivi-strumenti che possano arrecare disturbo-offesa alla selvaggina (petardi, ecc.) eccezion fatta per le pistole a salve (scacciacani) utili all'addestramento dei cani e alla verifica dell'addestramento.
  5. L'addestramento e l'allenamento dei cani, da parte dei cacciatori e cinofili autorizzati, nelle aree cinofile a gestione dell'A.T.C. è consentito, da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
  6. L'addestramento e l'allenamento dei cani deve avvenire tassativamente in terreni non in attualità di coltivazione; gli eventuali danni alle colture, agli animali e/o cose causati dai cani condotti o dai conduttori saranno risarciti da questi ultimi; il Co.Ges dell'ATC Chietino Lancianese è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale per i danni derivanti dall'attività di conduzione, addestramento ed allenamento dei cani all'interno delle aree oggetto del presente regolamento.
  7. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, qualora non diversamente sanzionate, trova applicazione quanto disposto dalla L.R. 10/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
-